

01284/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. 34796/06.

Dott. Francesco Felicetti - Presidente Ud.13.12.2012.

Dott. Vincenzo Mazzacane - Consigliere Oggetto: prestazioni

Dott.ssa Lina Matera - Consigliere professionali.

Dott. Cesare Antonio Proto - Consigliere Cron. 1284

Dott. Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est. REP. 249

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

, residente in Cremona, rappresentata e difesa per procura a
margine del ricorso dagli Avvocati e
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale

Ricorrente

contro

, residente in Cagliari, rappresentato e difeso per procura a margine
del controricorso dagli Avvocati e
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via

Controricorrente

avverso la sentenza n. 313 della Corte di appello di Cagliari, depositata il 23
settembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre
2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall'Avv. per la ricorrente e dall'Avv.

per il resistente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Antonietta Carestia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di lire 311.783.680 in favore dell'Avv.

a titolo di compenso dell'attività professionale da lui svolta ai fini di una divisione ereditaria. L'opponente dedusse di non dovere quanto richiesto stante la vincolatività per il professionista di una precedente nota spese del 1997 con cui aveva quantificato la propria parcella nella minor somma di lire 95.154.500, richiesta che era comunque da considerarsi troppo elevata in relazione all'attività professionale effettivamente espletata.

Il convenuto si costituì in giudizio deducendo che la precedente nota spese non poteva essere presa in considerazione in quanto frutto di errore.

Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Cagliari respinse l'opposizione e la relativa decisione, impugnata dalla fu confermata con sentenza n. 313 del 23 settembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari, la quale motivò il rigetto dell'appello affermando, per quanto qui ancora interessa, che la nota spese del 1997 non poteva ritenersi vincolante per il professionista atteso che essa non era stata accettata dalla cliente e che, comunque, il professionista, allegando di avere errato nella prima richiesta ad applicare la tariffa professionale, aveva validamente esposto le ragioni per cui aveva inviato successivamente una richiesta di compenso maggiore .

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 13 ottobre 2006, propone ricorso con atto notificato in data 11 dicembre 2006, affidandosi ad un solo motivo.

resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

L'unico motivo di ricorso denuncia “ *Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio* “, lamentando che la Corte di appello non abbia esposto le ragioni che avrebbero legittimato il professionista alla


presentazione, per la stessa attività professionale, di una seconda parcella per un importo di molto superiore alla prima, limitandosi sul punto a considerare valide le giustificazioni addotte, ma senza una motivazione chiara, specifica e dettagliata.

Si aggiunge che la decisione è viziata anche perché ha ommesso di trattare la questione relativa al parere espresso dal Consiglio dell'Ordine in merito alla seconda parcella dell'Avv.

Il mezzo è infondato.

La Corte di appello ha disatteso l'argomento difensivo della appellante che rivendicava la vincolatività, per il professionista, della prima richiesta di parcella sulla base del rilievo che essa, che equivaleva ad una proposta, *ex art.* 1344 cod. civ., non essendo mai stata accettata dalla cliente, poteva essere validamente revocata dal legale; ha inoltre aggiunto che comunque quest'ultimo aveva validamente giustificato l'invio della seconda richiesta per essere stata la prima erroneamente calcolata al di sotto dei parametri tabellari, avendo applicato lo scaglione della tariffa professionale corrispondente al valore della quota della cliente invece che a quello dell'asse ereditario, errore che la Corte ha considerato effettivamente esistente, dal momento che il legale si era occupato direttamente della stessa individuazione della massa ereditaria. Tanto precisato, la motivazione della decisione impugnata appare esauriente e logicamente coerente tra le sue premesse e conclusioni, esponendo in modo adeguato e congruo le ragioni per cui il giudice ha ritenuto che la prima parcella non vincolasse il professionista. A tale valutazione deve poi aggiungersi che le ragioni addotte dalla sentenza non appaiono nemmeno interamente contestate dalla ricorrente, la quale non muove alcuna censura all'argomentazione della Corte di merito che ha ritenuto priva di valore vincolante la prima parcella in quanto mai accettata dalla cliente, ragione che pure di per sé sembra sufficiente a sorreggere l'affermazione del giudicante favorevole a riconoscere al professionista la possibilità di formulare la seconda richiesta di compenso.

La doglianza circa l'omesso esame della questione relativa al parere espresso dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati appare infine inammissibile per genericità, non illustrando il ricorso né gli esatti termini della questione così



R.G. N. 34796/06.

come posta sia in primo che in secondo grado, né la sua decisività ai fini della risoluzione della controversia.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.

Il Consigliere estensore

dott. Mario Bertuzzi



Il Presidente

dott. Francesco Felicetti



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 18 GEN. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA